

**Causa C-293/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

10 maggio 2023

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

13 dicembre 2022

**Ricorrente in impugnazione:**

ENGIE Deutschland GmbH

**Resistente in impugnazione:**

Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für  
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

**ORDINANZA**

(omissis)

pubblicata il:  
13 dicembre 2022  
(omissis)

nel procedimento amministrativo avente ad oggetto norme in materia di economia  
energetica

ENGE Deutschland GmbH, (omissis) Essen,

ricorrente e  
ricorrente in impugnazione:

(omissis)

(omissis)

contro

Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (autorità di regolazione del Land presso il ministero dello Stato della Sassonia per l'Economia, il Lavoro e i Trasporti) (omissis), Dresda,

resistente in impugnazione:

con l'intervento di:

1) Zwickauer Energieversorgung GmbH, (omissis) Zwickau,

convenuta,

(omissis)

(omissis)

2) Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (omissis), Bonn

la Sezione specializzata in materia di concorrenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), all'udienza dell'11 ottobre 2022, (omissis)

così ha deliberato.

I. Il procedimento è sospeso.

II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 2, punti 28 e 29, e degli articoli 30 e segg. della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

Se l'articolo 2, punti 28 e 29, e gli articoli 30 e segg. della direttiva 2019/944 ostino a una disposizione quale l'articolo 3, punto 24a, in combinato disposto con il punto 16, dell'EnWG (legge sulla gestione dell'energia; in prosieguo l'«EnWG»), secondo cui il gestore di un impianto energetico per l'erogazione di energia elettrica non è soggetto ad alcun obbligo incombente a gestori di un sistema di distribuzione, se al posto dell'attuale rete di distribuzione realizza e gestisce l'impianto energetico al fine di alimentare, con l'energia elettrica prodotta in una centrale di cogenerazione termoelettrica, diversi condomini comprendenti fino a 200 unità abitative date in locazione con un quantitativo annuo fino a 1 000 MWh di energia elettrica, laddove i costi di realizzazione e gestione dell'impianto energetico sono posti a carico degli utenti finali (locatari), quale componente di una tariffa base da corrispondersi mensilmente per

ciascuna unità per il riscaldamento fornito, mentre l'energia elettrica prodotta viene venduta dal gestore ai locatari medesimi.

### Motivazione

- 1 I. La ricorrente è un'impresa di fornitura di energia elettrica. Essa gestisce in diverse località, tra l'altro, impianti di cogenerazione, reti di riscaldamento e impianti energetici per l'erogazione di energia, attraverso i quali essa fornisce riscaldamento ed energia elettrica ad utenti finali, con un fatturato che nel 2019 ha superato un miliardo di euro. La convenuta (in prosieguo: la «società di gestione del sistema di distribuzione») gestisce la rete di distribuzione dell'energia elettrica a Zwickau. È controverso tra le parti se la convenuta sia tenuta ad allacciare alla sua rete due impianti energetici della ricorrente quali impianti gestiti dal cliente ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, dell'EnWG.
- 2 La ricorrente, sulla base di un contratto di fornitura di riscaldamento con la società proprietaria degli immobili, la Zwickau Wohnungsbaugenossenschaft eG (in prosieguo: la «cooperativa edilizia»), forniva riscaldamento e acqua calda a quattro condomini comprendenti 96 unità abitative su una superficie di m<sup>2</sup> 9 000 (in prosieguo: l'«area 1»), nonché a sei condomini comprendenti 160 unità abitative su una superficie di m<sup>2</sup> 25 500 (in prosieguo: l'«area 2»), attraverso la rispettiva centrale energetica a cui è collegata una rete di riscaldamento. Le aree 1 e 2 sono confinanti tra loro; tuttavia le reti di riscaldamento non sono collegate. I condomini situati in entrambe le aree erano tutti collegati al sistema di distribuzione della società di gestione del sistema di distribuzione.
- 3 Nel 2018 la ricorrente prevedeva di installare e gestire due nuove centrali di cogenerazione termoelettrica con potenza elettrica di 20 kW (area 1) e 40 kW (area 2) e due sistemi di condutture elettriche separati galvanicamente (omissis), ai quali a quel punto dovevano essere allacciati gli utenti finali (locatari). La ricorrente intendeva vendere ai locatari residenti nei condomini l'energia elettrica prodotta nelle centrali di cogenerazione termoelettrica, oltre al riscaldamento e ad acqua calda, sulla base della previsione di una quantità annua di energia trasmessa di 288 MWh per l'area 1 e di 480 Mwh per l'area 2. Pertanto essa registrava presso la convenuta allacciamenti di rete per due impianti gestiti dal cliente con le linee principali nelle aree 1 e 2 e chiedeva l'allacciamento alla rete da questa gestita e la predisposizione dei necessari contatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1d, dell'EnWG. La convenuta respingeva le domande adducendo che non si trattava di impianti gestiti dal cliente.
- 4 Allo stesso modo venivano respinte dalla resistente in impugnazione, nella sua qualità di autorità di regolazione del Land (in prosieguo: l'«autorità di regolazione del Land»), le istanze presentate dalla ricorrente affinché verificasse tale comportamento della convenuta e ordinasse alla stessa di allacciare gli impianti alla sua rete come impianti gestiti dal cliente, consentendo una fatturazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1d, dell'EnWG. Nel corso del procedimento di opposizione instaurato dinanzi all'Oberlandesgericht (Tribunale superiore del

Land), il 21/27 aprile 2020 la ricorrente e la cooperativa edilizia hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura di riscaldamento. In base a tale contratto la realizzazione delle centrali di cogenerazione termoelettrica era prevista entro dicembre 2020.

- 5 II. Ai fini della decisione sull'impugnazione sono determinanti talune disposizioni dell'Energiewirtschaftsgesetz (legge sulla gestione razionale dell'energia, in prosieguo: l'«EnWG»), che recitano come segue.

Articolo 3 dell'EnWG

Ai fini della presente legge s'intende per:

3. gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica

persone fisiche o giuridiche o unità organizzative prive di personalità giuridica, facenti parte di un'impresa di fornitura di energia elettrica, che svolgono la funzione di distribuzione di energia elettrica e sono responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dell'ampliamento del sistema di distribuzione in un determinato territorio, ed eventualmente delle linee di collegamento ad altre reti;

15. impianti energetici

impianti per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto o l'erogazione di energia, se non destinati unicamente a trasmettere segnali; ciò include gli impianti di distribuzione degli utenti finali (...);

16. sistemi di approvvigionamento energetico

sistemi di approvvigionamento di energia elettrica e gas che passano per uno o più piani di tensione o livelli di pressione, ad eccezione degli impianti gestiti dal cliente ai sensi dei punti 24a (...);

18. imprese di approvvigionamento energetico

persone fisiche o giuridiche che forniscono energia elettrica a terzi, gestiscono un sistema di approvvigionamento energetico o hanno facoltà di disporre di un sistema di approvvigionamento energetico in qualità di proprietari; il funzionamento di un impianto gestito dal cliente o di un impianto gestito dal cliente per l'autoapprovvigionamento aziendale non fa del gestore un'impresa di approvvigionamento energetico;

- 24a. impianti gestiti dal cliente

impianti energetici per l'erogazione di energia elettrica

- a) che si trovano su un territorio che costituisce un'area geografica unitaria;

- b) che sono collegati a un sistema di approvvigionamento energetico o a un impianto di generazione;
- c) che sono irrilevanti per assicurare una concorrenza effettiva e non falsata nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas, e
- d) che vengono messi a disposizione di chiunque, senza discriminazioni e gratuitamente, per la fornitura a mezzo di trasmissione agli utenti finali allacciati, indipendentemente dalla scelta del fornitore di energia elettrica;

Articolo 20, paragrafo 1d, dell'EnWG (...)

Il gestore del sistema di approvvigionamento energetico al quale è allacciato un impianto gestito dal cliente (...) deve predisporre sia il contatore per rilevare la quantità di energia elettrica che l'impianto gestito dal cliente ha prelevato dal sistema di approvvigionamento generale nonché quella da esso immessa in tale sistema (contatore bidirezionale), sia tutti i contatori che servono a garantire, mediante trasmissione, l'accesso alla rete a sottocontatori nell'ambito dell'impianto gestito dal cliente (sottocontatori utili a fini di compensazione). Qualora la fornitura agli utenti finali avvenga tramite terzi, i valori dei contatori vengono rilevati nella misura necessaria tramite sottocontatori. (...)

- 6 III. L'esito dell'impugnazione dipende dalla questione pregiudiziale. Prima di decidere occorre pertanto sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma.
- 7 1. Il giudice dell'impugnazione ha negato la presenza di impianti gestiti dal cliente, in quanto gli impianti 1 e 2 sarebbero irrilevanti al fine di assicurare una concorrenza effettiva e non falsata nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, lettera c), dell'EnWG. Il contratto per la fornitura di riscaldamento collegherebbe le aree 1 e 2 quale quadro comune per una struttura condivisa formata da 10 condomini, una superficie di quasi 30 000 m<sup>2</sup> e oltre 300 unità immobiliari allacciate, laddove la ricorrente si pone nei confronti dei locatari quale gestore degli impianti 1 e 2 e, nel contempo, fornitore di energia elettrica.
- 8 2. L'impugnazione proposta contro la suddetta decisione dev'essere accolta se gli impianti 1 e 2 vanno classificati come impianti gestiti dal cliente ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, dell'EnWG. Secondo il parere di questo Collegio, sulla base dei fatti accertati tale tesi dev'essere confermata.
- 9 a) I requisiti di cui all'articolo 3, punto 24a, lettere a) e b), dell'EnWG sono soddisfatti. Gli impianti 1 e 2 si trovano ciascuno su un territorio che costituisce un'area geografica unitaria [v. decisione del Bundesgerichtshof (BGH) del 12 novembre 2019 – EnVR 66/18, WM 2020, pag. 901, punto 22 – Netze BW] e sono collegati a un sistema di approvvigionamento energetico e a un impianto di

generazione. L'articolo 3, punto 24a, lettera b), dell'EnWG non richiede, nonostante il suo tenore («o»), che sussista un collegamento solo al sistema di approvvigionamento energetico o solo a un impianto di generazione. In tale norma trova solo espressione il fatto che è sufficiente il collegamento con un impianto di generazione privo di collegamento con un sistema di approvvigionamento energetico («soluzioni ad isola») (v. progetto di legge del 6 giugno 2011 per una nuova normativa in materia di economia energetica, BT-Drucks, 17/6072 pag. 51).

- 10 b) Inoltre gli impianti vengono messi a disposizione, ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, lettera d), dell'EnWG, di chiunque, senza discriminazioni e gratuitamente, per la fornitura a mezzo di trasmissione agli utenti finali allacciati, indipendentemente dalla scelta del fornitore di energia elettrica.
- 11 aa) Le tariffe fissate in funzione dei consumi per l'utilizzo dell'impianto gestito dal cliente ostano a un carattere non oneroso. Ciò si applica a qualsiasi forma di remunerazione basata sulla quantità di energia trasmessa [OLG Frankfurt (Tribunale superiore del Land di Francoforte), EnWZ 2018, pag. 182, punto 40 (omissis) (rimandi alla dottrina)]. In tal modo la legge persegue l'obiettivo di rinunciare a una regolamentazione per gli impianti gestiti dal cliente – che per i monopoli naturali risulta necessaria anche in relazione alla tariffazione – solo se a priori non sussiste alcun pericolo che le spese relative all'impianto gestito dal cliente vengano imputate in funzione dell'utilizzo. Tale pericolo sussiste anche qualora il gestore stesso dell'impianto gestito dal cliente abbia il ruolo di fornitore di energia elettrica (decisione del BGH del 25 gennaio 2022, ZNER 2022, pag. 258, punto 20 con ulteriori rimandi).
- 12 bb) La ricorrente non applica tariffe fissate in funzione dei consumi. Essa riceve, per tutte le prestazioni da rendere in base al contratto di fornitura di riscaldamento, comprese tutte le spese non rapportate ai consumi, quali, tra l'altro, le spese per la realizzazione e la gestione delle centrali di cogenerazione termoelettrica e degli impianti energetici a partire dal punto di trasferimento dal sistema di distribuzione pubblico fino alla consegna ai locatari e la garanzia del procedimento di scambio dei dati con, tra gli altri, il gestore del sistema di distribuzione sulla base del contratto di fornitura di riscaldamento (articolo 2, punto 1, e articolo 5, allegato 7 - energia elettrica ai locatari), una tariffa base unitaria mensile indipendente dai consumi. La tariffa base viene ripartita dalla cooperativa edilizia tra gli utenti finali sulla base della superficie occupata.
- 13 cc) Con queste premesse fattuali, la ricorrente non è tenuta a illustrare e provare che nel prezzo dell'energia elettrica da essa offerto ai consumatori finali non è compresa una remunerazione per l'utilizzo dell'impianto. La ratio del criterio relativo al carattere non oneroso è soddisfatta. La normativa, già in base al suo chiaro tenore letterale, mira (solo) ad assicurare che la fornitura agli utenti finali avvenga a titolo gratuito e senza discriminazioni. Ciò è quanto si verifica nella specie. Tutti i fornitori di energia elettrica, compresa la ricorrente, godono di un trattamento paritario, in quanto utilizzano l'impianto a titolo gratuito. Tutti gli utenti finali allacciati agli impianti energetici vengono coinvolti nel sopportare i

costi in maniera uniforme e indipendentemente dalla scelta da essi operata del fornitore di energia elettrica e dall'entità del loro consumo di energia elettrica. A tale riguardo, non si ravvisano indizi di tariffe fissate a un livello proibitivamente elevato in funzione dell'utilizzo della rete. È superfluo accertare se l'imputazione ai locatari delle spese di realizzazione e la gestione dell'impianto sia consentita sulla base delle disposizioni vigenti in Germania per la ripartizione dei costi di esercizio (omissis). Tale aspetto non è rilevante ai fini del carattere non oneroso ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, lettera d), dell'EnWG. Sulla base dei principi enunciati, quand'anche gli utenti finali e locatari facessero valere sotto il profilo giuridico nei confronti della cooperativa edilizia un'eventuale illegittimità relativa ai costi di esercizio, ciò non potrebbe portare a negare il criterio riguardante il carattere non oneroso di cui all'articolo 3, punto 24a, lettera d), dell'EnWG.

- 14 c) Anche gli impianti 1 e 2 risultano irrilevanti ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, lettera c), dell'EnWG ai fini di assicurare una concorrenza effettiva e non falsata nella fornitura di energia elettrica e gas.
- 15 aa) Un impianto energetico è irrilevante ai fini della concorrenza se non raggiunge né sotto il profilo tecnico o sotto quello economico, né dal punto di vista delle norme in materia di approvvigionamento, proporzioni tali da poter influire sulla concorrenza nell'ambito degli approvvigionamenti e sulla situazione del gestore del sistema determinata dalla normativa. Al riguardo sono determinanti le dimensioni dell'impianto (decisione del BGH del 12 novembre 2019 – EnVR 65/18, WM 2020, pag. 897, punti 31 e seg. – Gewoba). Di norma, non sussiste più un impianto gestito dal cliente se vi sono allacciate diverse centinaia di utenti finali, se viene approvvigionata una superficie di oltre 10 000 m<sup>2</sup>, se sono allacciati più edifici e se si prevede che la quantità annua di energia trasmessa superi decisamente i 1 000 MWh. Se invece le dimensioni dell'impianto energetico rimangono in diversi punti al di sotto dei valori sopra menzionati, normalmente si tratta di un impianto gestito dal cliente. In tale contesto, il giudice di merito deve tuttavia decidere anche in questo caso se comunque l'impianto, in base alla valutazione complessiva, in particolare tenendo conto di altre circostanze, non può più essere considerato irrilevante sotto il profilo della concorrenza (decisione del BGH, ibidem, punto 32 – Gewoba).
- 16 bb) In base ai suddetti principi, gli impianti 1 e 2 risultano irrilevanti ai fini della concorrenza. L'impianto 1 rimane al di sotto dei valori menzionati per tre parametri, e l'impianto 2 per due.
- 17 (1) Il giudice dell'impugnazione ha considerato a torto, nella valutazione complessiva, i due impianti congiuntamente. Poiché sono separati galvanicamente, si tratta di due impianti diversi, per ciascuno dei quali occorre verificare separatamente i requisiti di cui all'articolo 3, punto 24a, dell'EnWG. La motivazione della legge, secondo cui si deve tener conto per esempio della presenza di un numero cospicuo di ulteriori impianti gestiti dal cliente allacciati (BT-Drucks. 17/6072, pag. 51; v. decisione del BGH, ibidem, punto 28 – Gewoba), si riferisce unicamente a ulteriori impianti gestiti dal cliente allacciati

all'impianto energetico in questione [e non: a ulteriori impianti gestiti dal cliente allacciati al sistema di distribuzione a monte (rimandi alla dottrina) (omissis)].

- 18 (2) Se si effettua la valutazione complessiva richiesta per il criterio della concorrenza facendo riferimento solo al singolo impianto considerato, si perviene alla conclusione che gli impianti 1 e 2 sono irrilevanti ai fini della concorrenza. In effetti, questo Collegio non si è ancora pronunciato sulla questione se normalmente debba essere considerato come un impianto gestito dal cliente anche un impianto che, come nella specie l'impianto 2, rimane per due parametri al di sotto dei valori sopra menzionati. Tuttavia si deve rispondere in senso affermativo a tale questione. In tal caso non si rileva di norma un ordine di grandezza rilevante ai fini della concorrenza (omissis). Considerato il numero ridotto di utenti finali collegati al rispettivo impianto, anche tenendo conto della circostanza che la ricorrente si pone nei confronti degli utenti finali come gestore dell'impianto gestito dal cliente e, nel contempo, come fornitore di energia elettrica, non si possono prevedere effetti, se non irrilevanti, sulla situazione in materia di concorrenza della convenuta e sulla concorrenza in materia di approvvigionamento.
- 19 3. Tuttavia, l'articolo 3, punto 24a, dell'EnWG, nella suddetta interpretazione, da cui questo Collegio deve prendere le mosse alla luce del tenore letterale, della ratio e della genesi della normativa, che anche la Bundesnetzagentur (Agenzia federale per le reti [di elettricità, gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie]) in qualità di autorità nazionale di regolamentazione, secondo le sue affermazioni in udienza, ritiene pertinente, non è compatibile con l'articolo 2, punti 28 e 29, e gli articoli 30 e segg. della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (in prosieguo: la «direttiva 2019/944»), se gli impianti 1 e 2 fanno parte del sistema di distribuzione ai sensi dell'articolo 2, punti 28 e 29, della direttiva 2019/944. Infatti, in conformità dell'articolo 3, punto 16, dell'EnWG, gli impianti gestiti dal cliente non sono componenti di un sistema di approvvigionamento energetico. I loro gestori non sono gestori di un sistema di distribuzione ai sensi dell'articolo 3, punto 3, dell'EnWG e pertanto non rientrano nell'ambito della norma ai sensi degli articoli 11 e segg. dell'EnWG. Nel punto di allacciamento al sistema di approvvigionamento di energia elettrica dell'impianto gestito dal cliente termina la rete regolamentata e inizia l'impianto gestito dal cliente non regolamentato (v. BT-Drucks. 17/6072 pag. 51). La Corte di giustizia dell'Unione europea non si è ancora pronunciata sulla nozione di sistema di distribuzione in relazione alla questione se esso comprenda anche impianti gestiti dal cliente ai sensi dell'articolo 3, punto 24a, dell'EnWG. Neanche tale aspetto è scevro di dubbi.
- 20 a) La distribuzione è, ai sensi dell'articolo 2, punto 28, [della direttiva 2019/944], il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura. La fornitura è la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti (articolo 2, punto 12, della direttiva 2019/944). Al riguardo, non si devono escludere taluni sistemi di trasmissione o di distribuzione dalla sfera di applicazione della direttiva in



ragione delle loro dimensioni o del loro consumo di energia elettrica (sentenza della Corte del 22 maggio 2008, citiworks AG e a., C-439/06, in EuZW 2008, pag. 406, punto 49, riguardante, tra l'altro, la direttiva 2003/54/CE). Non viene chiarito quali strutture formino sistemi di distribuzione e in base a quali criteri ciò si possa stabilire. Appare pacifico che gli impianti domestici di distribuzione gestiti dal locatore nell'area interna di un edificio non costituiscono sistemi di distribuzione, a prescindere dalle loro dimensioni [rimandi alla dottrina] (omissis). Quanto sopra vale anche per un impianto energetico per l'erogazione di energia elettrica di proprietà di un'associazione di proprietari di abitazioni, attraverso il quale viene assicurata in senso giuridico la fornitura a 20 case unifamiliari su un terreno (v. BGH, WM 2020, pag. 901, punto 22 – Netze BW). In considerazione delle dimensioni degli impianti 1 e 2 da valutare nella specie, nonché della circostanza che la ricorrente si pone nei confronti dei locatari sia come proprietaria e gestore degli impianti che come fornitore di energia elettrica [rimandi alla dottrina] (omissis), non è tuttavia possibile ritenere senza alcun dubbio che gli impianti non facciano parte del sistema di distribuzione ai sensi dell'articolo 2, punti 28 e 29, e degli articoli 30 e segg. della direttiva 2019/944.

- 21 b) L'allacciamento degli impianti 1 e 2 come impianti gestiti dal cliente al sistema di distribuzione afferisce agli obiettivi di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, della direttiva 2019/944 di creare mercati dell'energia elettrica integrati, competitivi, equi e trasparenti, nonché di assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Ciò è irrilevante in relazione al singolo impianto, che va considerato, come già detto, di per sé stesso. Tuttavia, maggiore è il numero di impianti energetici per l'erogazione di energia di tipo e dimensioni comparabili allacciati al sistema di distribuzione, tanto più incidono gli eventuali effetti sugli obiettivi menzionati, che sono in parte negativi e, come giustamente fa presente la ricorrente, in parte vantaggiosi.
- 22 aa) Gli impianti energetici per l'erogazione di energia, quali gli impianti 1 e 2, collegati a impianti di generazione decentrati, possono in effetti agevolare la transizione a un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di CO<sub>2</sub> [rimando alla dottrina] (omissis). Tuttavia, se si allacciano al sistema di distribuzione numerosi impianti gestiti dal cliente analoghi, il funzionamento della rete diventa in generale più caro e meno efficiente. Sempre meno utenti finali sopportano i costi complessivi del sistema. Infatti, per l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione decentrato e consumata nell'impianto gestito dal cliente ad esso collegato non sono dovuti oneri di rete ai sensi degli articoli 20 e segg. dell'EnWG, mentre il gestore del sistema di distribuzione deve comunque predisporre sufficiente capacità di rete per assicurare la fornitura in caso di guasto degli impianti di generazione decentrati [v. decisione del BGH del 28 giugno 2005 – KVR 27/04, BGHZ 163, 296 (juris punto 48); [rimandi alla dottrina] (omissis)]. Anche in relazione all'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), e articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2019/944, secondo cui occorre assicurare che (anche) i clienti attivi e le comunità energetiche dei cittadini contribuiscano in modo

adeguato ed equilibrato alla ripartizione complessiva dei costi del sistema, emergono pertanto dubbi che gli impianti 1 e 2 possano essere esclusi dal sistema di distribuzione.

23 bb) Il fatto che i costi di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti 1 e 2 vengano sopportati, sulla base del contratto di fornitura di riscaldamento, dalla cooperativa edilizia (e, in definitiva, dagli utenti finali e dai locatari) comporta una distorsione della concorrenza nel rapporto tra la ricorrente e altri fornitori di energia elettrica. La ricorrente non deve pagare né le spese per gli impianti energetici per l'erogazione di energia, né oneri di rete (omissis). Più alto è il numero di impianti energetici di tipo e dimensioni comparabili gestiti dalla ricorrente, tanto maggiore è l'impatto che occorre aspettarsi sulla concorrenza.

cc) Inoltre, anche nel rapporto con gli utenti finali sussiste un conflitto di interessi sistemico, in quanto la ricorrente si pone nei loro confronti sia come proprietaria e società che gestisce l'impianto gestito dal cliente, sia come fornitore di energia elettrica. In qualità di fornitore di energia elettrica, la ricorrente ha interesse a ottenere prezzi dell'energia elettrica il più alti possibile. Tale interesse risulterebbe compromesso se gli oneri da essa riscossi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti 1 e 2 figurassero in modo trasparente. Logicamente, negli accordi presi nella presente fattispecie nell'ambito del contratto di fornitura di riscaldamento non è scorporata la tariffa per l'utilizzo dell'impianto. Non è quindi possibile per i locatari determinare le tariffe complessivamente applicate per l'energia elettrica loro somministrata.

Grado di giudizio precedente:

OLG Dresda, decisione del 16 settembre 2020, numero di ruolo Kart 9/19